



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

**“Luigi DELL’ERBA”**

Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Tecnologico

Articolazioni: *Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali - Biotecnologie Sanitarie Informatica*

Codice fiscale: 93500960724 - Codice IPA: UFT5CL

PEO: [BAIS07900L@ISTRUZIONE.IT](mailto:BAIS07900L@ISTRUZIONE.IT) – PEC: [BAIS07900L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BAIS07900L@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.luigidellerba.edu.it](http://www.luigidellerba.edu.it)

Sede staccata: Viale Dante, 26

Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA) - 0804965144 – 0804967614



**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**



**INDICE**

<b>Premessa</b>	<b>3-4</b>
<b>Quadro normativo</b>	<b>5-7</b>
<b>Azioni per l'inclusione</b>	<b>8-9</b>
<b>Inclusione degli alunni con disabilità</b>	<b>10-14</b>
<b>Inclusione degli alunni con DSA</b>	<b>15-19</b>
<b>Inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici</b>	<b>20-22</b>
<b>Inclusione degli alunni in situazioni di svantaggio</b>	<b>23-24</b>
<b>Inclusione degli alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana</b>	<b>25-29</b>

## PREMESSA

### La scuola di tutti e di ciascuno

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è atteggiamento pedagogico responsabile e permanente che non si esaurisce durante i primi giorni di scuola, né si limita al delicato momento dell'inserimento degli alunni, ma resta attivo per l'intero anno scolastico; è un processo che si realizza attraverso metodologie di lavoro, pensate e programmate, che trovano esplicitazione nel principio dell'individualizzazione e della personalizzazione, attraverso gli strumenti del Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni con disabilità, e del Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con DSA e con altri peculiari bisogni educativi; è ricerca, riconoscimento e considerazione della pluralità di figure educative e professionali e delle famiglie che, a diverso titolo, costruiscono il contesto educativo e scolastico istituzionale per farne luogo e occasione di inclusione

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all'interno di ogni istituzione scolastica che permette di definire le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni figura scolastica: dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, ai Referenti per l'inclusione (H / BES-DSA).

#### Finalità

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- **amministrativo e burocratico** (acquisire la documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo e relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo-didattico** (adozione da parte della scuola di misure, modalità e strategie didattico-educative finalizzate al superamento delle condizioni oggettive di difficoltà);
- **sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” messa in atto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 (indicazioni operative), estende il campo d'intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) ossia estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamando i principi enunciati dalla Legge 53/2003 (Riforma Moratti).

La classificazione OCSE (l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) individua tre categorie di BES:

**A) Alunni con disabilità:** alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori e neurologici). In Italia le certificazioni (**Legge n. 104/92**) riguardano tale categoria.

**B) Alunni con disturbi evolutivi specifici:** alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSAp), iperattività, deficit del linguaggio e dell'attenzione, ritardi mentali lievi, ritardi maturativi, o ancora, altre tipologie di deficit o disturbo. In Italia le diagnosi funzionali fanno riferimento alla **Legge n.170/2010**.

**C) Alunni con svantaggi:** alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio- economico, linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l'inserimento nei BES può essere temporaneo. La direttiva sottolinea che “...è compito doveroso dei C.d.C. o dei team di Docenti delle scuole primarie indicare in quali altri casi, oltre alle certificazioni di disabilità e alle diagnosi DSAp, sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.

L'orientamento italiano dell'inclusione scolastica è considerato un modello di riferimento tra i più avanzati al mondo. Il nostro Paese, infatti, è stato tra i primi a livello internazionale a operare una scelta di integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole e nelle classi regolari (Legge n. 517 del 1977); questo mette in evidenza l'intento della scuola italiana di essere comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

#### D) Strumenti per l'Inclusione

- **Il Protocollo di Accoglienza Bes**, utile strumento, in primis per i Docenti, poi per tutta la comunità educante, per orientarsi nel complesso mondo dei BES ed avviare delle buone prassi.
- **Il Piano Educativo Individualizzato – PEI** – è lo strumento cardine per l'inclusione degli studenti con disabilità.

➤ Il **Piano Didattico Personalizzato – PDP-** è lo strumento utilizzato per gli alunni con disturbi evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socio e culturale. In quest'ultima categoria il PDP può avere carattere transitorio ed attenersi ad aspetti didattici più che a strumenti compensativi e a misure dispensative. Inoltre, con la Direttiva MIUR 12/12, il PDP assume una connotazione più ampia: potrà includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici non solo compensazioni o dispense a carattere didattico-strumentale.

➤ Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI). Il gruppo è composto dal Dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali sui BES e da Docenti rappresentanti di ogni plesso. Il gruppo ha il compito di:

- censire i BES, o raccogliere tutta la progettazione che si riferisce all'attuazione dei PEI e PDP,
- formulare il Piano Annuale per l'Inclusione secondo le indicazioni previste dalla Direttiva MIUR del 12/12.

## E) GLOSSARIO DI MASSIMA

**Piano Educativo Individualizzato (PEI):** documento cartaceo inteso come vero e proprio “Progetto di vita” in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.

**Piano Didattico Personalizzato (PDP):** documento cartaceo che esplicita le strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva consentendo lo sviluppo dei propri talenti. E' un contratto tra Docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio- sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA.

**Percorso personalizzato:** strumento nel quale si predispongono le tappe di crescita e il lavoro personale che uno studente deve fare per il raggiungimento dell'Inclusione scolastica considerato nell'ottica del successo formativo.

**Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSAp):** disturbi di origine neurobiologica con importante familiarità. Hanno andamento cronico, ma evolutivo: la loro espressività si modifica in relazione all'età e alle richieste scolastiche. Si inseriscono in questa categoria i seguenti disturbi: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma più spesso coesistono. Vengono definiti “specifici” perché interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale, in soggetti con QI (Quoziente Intellettivo) uguale o superiore alla media.

**Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI) o Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD):** disturbo che ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà dell'autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell'intelligenza.

**Piano di Studio Individualizzato:** documento che attesta il percorso individuale di apprendimento dello studente straniero che valorizzi le competenze pregresse dello studente coinvolgendolo e motivandolo verso obiettivi comuni condivisi dal C.d.C.

## QUADRO NORMATIVO

Norme di carattere generale	
DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.M. 461 del 6 giugno 2019 e conforme alle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l'istruzione domiciliare (ID)	Definizione e criteri della gestione del servizio in ospedale e dell'istruzione domiciliare
Diversabilità	
Legge 30 marzo 1971, n. 118	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabilitati parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 dell'8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
<a href="#">D.Lgs 96/2019</a>	<i>Disposizioni integrative e correttive al <a href="#">decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66</a>, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»</i>

DM 182/2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato
Senteza n 9795/2021 TAR LAZIO	Disposizione di annullamento del DM 182/2020 e dei suoi allegati
Nota ministeriale prot. n° 2044 del 17/09/2021	Indicazioni operative per la redazione del PEI per l'a.s. 2021-2022".
<b>DSA</b>	
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito Scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
<b>Altri BES</b>	
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013-2014 - Chiarimenti	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno
<b>Alunni stranieri</b>	
CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno

CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dlvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)
CM n. 24 dell'1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014)
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura"

## AZIONI PER L'INCLUSIONE

### Azioni a livello di Istituto

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, modificato e integrato dall' art 8 D.Lgs 96/2019, nella scuola è presente:

1) **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto dalla coordinatrice del Dipartimento di Sostegno, referente per alunni Dsa e altri Bes, da docenti curricolari, docenti di sostegno e, all'occorrenza, da personale ATA, genitori nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del GLI si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES. Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Accoglienza;
- analizzare la situazione complessiva dell'Istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
- individuare i criteri per l'assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
- individuare i criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per l'utilizzo delle compresenze tra i docenti;
- supportare l'attività dei docenti e dei Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI, verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;
- rilevare, monitorare e valutare il livello di Inclusività della scuola;
- definire e attuare di Piano Annuale per l'Inclusività (PI) riferito anche a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
- offrire consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli alunni con BES e delle classi nonché sulla redazione del PDP e di ogni altra documentazione riguardante gli alunni BES frequentanti e/o in ingresso;
- formulare agli organi superiori la proposta di organico per il successivo anno scolastico, coordinarsi e collaborare con gli Uffici preposti all'inclusione;
- definire le risorse complessive ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali
- coordinarsi e collaborare con il GLIR su aspetti e tematiche legate all'inclusione e alla formazione in servizio del personale scolastico;
- collaborare con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio;
- attivare collaborazioni e sinergie con l'intero contesto scolastico, nel rispetto delle diverse professionalità e ruoli, al fine di affrontare situazioni-problema, al momento non delineabili;
- sostenere il Collegio Docenti nella definizione del PI riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare entro il mese di giugno di ogni anno scolastico. Esso costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse (compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento) la progettazione e la programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).

2) **Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**, con compiti pertinenti alle problematiche di ogni singolo alunno diversamente abile, composto dal Consiglio di classe dell'alunno con disabilità, dall'alunno stesso e dai suoi genitori, dagli operatori ASL, da altre figure educative e professionali chiamate a supporto del percorso formativo dell'allievo. Nello specifico il GLO si occupa di:

- discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'alunno;
- elaborare, articolare e valutare il progetto individuale dell'alunno con disabilità;
- acquisire informazioni su tutte le problematiche relative all'alunno diversamente abile per quanto necessario all'espletamento dell'attività didattica;
- acquisire informazioni sulle procedure previste dalla normativa;
- elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, finalizzate all'educazione e all'istruzione dell'alunno diversamente abile;
- segnalare al GLI qualsiasi problema inerente l'attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità;
- formulare delle proposte al GLI su effettive esigenze emerse nel progetto individuale al fine di assicurare inclusione e successo formativo.

## Azioni a livello territoriale

In conformità con quanto prescritto dal [D.Lgs 96/2019](#) e dal Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, integrato e modificato, l'Istituto "Dell'Erba", nella gestione di ogni azione inclusiva, sarà osservante della nuova "governance" amministrativa territoriale, articolata su più livelli, e si muoverà in un contesto interistituzionale, confrontandosi all'occorrenza con:

- 1) il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), presso l'Ufficio Scolastico Regionale, con compiti di consulenza e supporto;
- 2) il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) presso l'Ambito Territoriale, presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.
- 3) i Centri Territoriali di Supporto (CTS), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse; rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

L'ISS "Dell'Erba" si impegna, altresì, a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi agli alunni in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

## INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

### PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuna risorsa educativa e didattica utile alla gestione del processo inclusivo;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di integrazione e di inclusione degli alunni con disabilità.

Il Protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi Decreti applicativi, alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al [Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#), al D.Lgs 96/2019.

### RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

#### I Genitori

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando all'elaborazione della progettazione individualizzata. Nel caso si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l'inclusione e/o il Coordinatore Dipartimento Sostegno, convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

#### La scuola

##### Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla selezione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla scorta dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo e formativo concordato e pianificato.

##### I Docenti di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; partecipano alla programmazione educativa e didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe. Il docente assegnato alla classe per le attività di sostegno, collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

##### Il Personale ATA

**Gli Uffici di Segreteria:** ricevono la pratica d'iscrizione con la relativa documentazione diagnostica; raccolgono e conservano tutta la documentazione riguardante ciascun alunno, secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa vigente sul a privacy; in caso di passaggio ad altra scuola, trasmettono la documentazione in modo idoneo, con le informazioni riguardanti il percorso didattico seguito; collaborano con la Funzione Strumentale area 5 e con il Coordinatore Dipartimento Sostegno nella convocazione dei GLO per la stesura e revisione del PEI.

**Il Collaboratore Scolastico** fornisce assistenza di base all'alunno disabile: accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali; accompagnamento ai servizi igienici e cura dell'igiene personale (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n.3390 del 30/11/01); è di supporto in situazione di emergenza.

**Il Personale educativo-assistenziale** opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel P.E.I. che rispondono a bisogni educativi specifici. L'assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l'inserimento dell'alunno con disabilità nel contesto di riferimento.

Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno.

#### Gli esperti ASL

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del P.D.F.

### LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

#### Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico la F.S. per l'Inclusione e/o il Coordinatore Dipartimento Sostegno guideranno le famiglie alla conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

#### **Incontri di interlocuzione**

Nel periodo di giugno viene fissato un incontro con le famiglie, gli assistenti specialistici, le famiglie e tutti coloro che hanno sostenuto l'alunno/a durante il suo percorso scolastico per ricavare le prime informazioni utili a predisporre un contesto inclusivo e ad avviare ai CTS eventuali richieste di ausili o sussidi didattici.

#### **Raccolta ed analisi dei dati**

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del P.D.F. e delle relazioni finali relative alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Le figure preposte all'inclusione si accertano del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

#### **Formazione delle classi**

Il Dirigente Scolastico, insieme al Coordinatore Dipartimento Sostegno e alla FS. Area 5 Inclusione, provvede, in considerazione della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più idonea all'integrazione dello stesso/a. Nel caso in si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in prima superiore, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/09- ART 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (*"Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali"*).

#### **Consigli di classe Zero**

All'inizio dell'anno scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti di sostegno e gli assistenti scolastici della scuola media di provenienza e il nuovo consiglio di classe a cui partecipano liberamente il coordinatore, i docenti di sostegno e gli insegnanti curricolari.

#### **Accoglienza**

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e di rilevazione della situazione di partenza dell'alunno/a, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe e con l'ausilio dell'insegnante di sostegno. Per gli alunni con disabilità grave la scuola attiva il *Protocollo per la continuità tra i diversi ordini di scuola* e struttura un inserimento dell'alunno nel nuovo ambiente scolastico mediante il supporto di tutte le figure educative che ne hanno seguito il percorso formativo pregresso.

#### **Elaborazione del Progetto Educativo Individuale**

Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con il ragazzo. Il P.E.I.:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro integrazione con il Progetto individuale;
- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Generalmente nel mese di ottobre viene convocato il GLO a cui partecipano tutti i docenti del consiglio di classe, gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile, gli assistenti specialistici, l'alunno e la famiglia al fine di discutere una proposta di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato.

Tutta la documentazione è depositata in Segreteria nei fascicoli personali dell'alunno/a e consultabile dai docenti.

#### **LA DOCUMENTAZIONE**

La commissione medico-legale rilascia un Verbale del collegio per l'handicap che è una diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una Diagnosi Funzionale (DF), redatta dalla Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree indicatrici. Questa certificazione dà diritto all'assegnazione del docente di sostegno specializzato (su varie aree disciplinari) e alla presenza di un assistente scolastico, in caso di gravità funzionale.

L'Istituto è già informato e formato sui cambiamenti delle procedure in attuazione del D. Lgs 96/2019. In base alle nuove disposizioni ministeriali, l'unità di valutazione multidisciplinare redige un Profilo di Funzionamento (PdF), che ricomprende la

Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità della Salute (ICF).

Il Profilo di Funzionamento, così chiamato, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) in prima battuta e il consiglio di classe successivamente, si attiva per la realizzazione della seguente documentazione:

**Il Profilo Dinamico Funzionale**, la cui compilazione è ancora richiesta dalla ASL territoriale **laddove non è ancora o non è mai stato redatto il Profilo di Funzionamento**, rappresenta un prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili, sia in ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il PDF viene aggiornato all'ingresso nella Scuola Secondaria di II grado e di norma quando l'alunno frequenta la classe seconda e quarta. In attuazione del nuovo decreto non si procederà più alla redazione del PDF, in quanto questo documento, insieme alla DF, sarà già compreso nel nuovo Profilo di Funzionamento.

**Il Piano Educativo Individualizzato**, così come previsto dal decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 modificato poi dal decreto correttivo n. 153/2023 partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all'inizio del successivo. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei tre percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità dell'alunno:

**A) Programmazione per competenze minime essenziali (ex obiettivi minimi)** Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi disciplinari (competenze minime essenziali) o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/05/2011). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili alle indicazioni ministeriali è possibile prevedere:

- un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994).

Per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, possono essere predisposte prove semplificate riconducibili ai saperi minimi essenziali o prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale.

Le **prove equipollenti** possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI**: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
2. **MODALITÀ DIVERSE**: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposte multipla, Vero/Falso, risposte breve, inserimento di un testo, corrispondenza, completamento di una frase inserendo negli spazi vuoti i vocaboli mancanti, ecc.) (Commi 7 e 8 dell'art. 15 O.M. n.90 del 21/05/2001, D.M.26/08/81, art. 16 L. 104/1992, parere del consiglio di stato n.348/91).
3. **SOSTITUZIONE DEI CONTENUTI**, ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo n.297/94).
4. **TEMPI PIÙ LUNGI** nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art.318 del D.L.vo n. 297/94).

Tale percorso dà diritto, se superato positivamente, al titolo di studio;

**B) Programmazione "differenziata"**: con competenze e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli della classe, ma stabiliti dal C.d.C. nell'ambito del PEI in relazione all'alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M. n.125/2001). L'O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che *"qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera" il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti" senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti"*.

#### **Scheda di monitoraggio del PEI.**

Nel mese di febbraio, in coincidenza con gli scrutini di Primo quadrimestre i GLO saranno richiamati a condividere la verifica intermedia del PEI al fine di apportare revisioni o sistemazioni al progetto didattico personalizzato.

#### **Relazioni di fine anno scolastico e documento del Consiglio di Classe (solo per le classi terminali).**

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno conterrà:

1. evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, socializzazione, apprendimenti...);
2. evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascuna materia);
3. modalità dell'intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici);
4. informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell'intervento);
5. informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL;
6. per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, percorso PCTO e i criteri di valutazione.

### **PEI PROVVISORIO**

È un documento elaborato dal GLO nei casi di studenti di nuova certificazione.

### **LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO**

L'**attività didattica** sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

**Verifica e valutazione.** La valutazione, strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato, ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citate: *“La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”*

**Invalsi:** si seguiranno le note sullo svolgimento delle prove del SNV per gli alunni con bisogni educativi speciali. Questo documento viene pubblicato ogni anno, allegato alle norme di svolgimento delle prove stesse. Si precisa, inoltre, che la decisione di far partecipare o meno gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (comma 1) o di altra disabilità grave, seguiti da un insegnante di sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola per il tramite del suo Dirigente Scolastico.

**Prove per la certificazione delle competenze** I docenti delle materie curriculari sentito il parere del docente di sostegno preparano le prove della certificazione delle competenze adeguandole di volta in volta alla disabilità dell'alunno.

**Iniziative e progetti per l'integrazione.** Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione ha stabilito una serie di obiettivi trasversali che connotano in senso formativo ed educativo il percorso d'apprendimento degli alunni in situazione di handicap e che pongono in primo piano una serie di conquiste importanti per tutti, ma in particolar modo per chi non è dotato di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con gli altri.

#### **Obiettivi trasversali:**

- migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione,
- utilizzare i computer,
- conoscere linguaggi diversi,
- sviluppare l'autonomia e la motivazione,
- sviluppare le capacità di autocontrollo e di modulazione delle emozioni,
- acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità e in se stessi,
- favorire l'attività di classe e di gruppo.

#### **Obiettivi cognitivi individuati come fondamentali ai fini di un'effettiva integrazione:**

- capacità di ascoltare e comprendere,
- capacità di utilizzare le conoscenze acquisite,
- acquisire consapevolezza dell'errore,
- capacità di risolvere semplici problemi.

#### **FIGURE DI SUPPORTO**

- **il docente coordinatore di classe,**
- **il docente di sostegno,**
- **il docente Coordinatore Dipartimento Sostegno**

## INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

### PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con DSA;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con DSA.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

### I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

#### I Genitori

##### Iscrizione alla classe prima

- a gennaio/febbraio, al momento dell'iscrizione online, i genitori segnalano nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento;
- tra giugno e settembre, i genitori portano in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL. Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati, occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASL, mentre la scuola avvierà, comunque, le procedure per la stesura del PDP. La certificazione:
  - deve essere aggiornata e, se non lo fosse, la scuola ne richiederà un aggiornamento,
  - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo,
  - non potrà essere accolta dalla scuola se presentata dopo il 31 marzo (così come previsto dalla legge), in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
- a settembre sono convocati nei Consigli di classe Zero, importante modalità operativa di raccordo fra docenti, famiglie e figure di sistema preposte all'Inclusione, utili a favorire per gli alunni neoiscritti un avvio scolastico sereno
- entro fine di settembre/primi di ottobre, il coordinatore contatta la famiglia per attingere le informazioni necessarie sull'alunno e, se lo ritiene, convoca lo psicologo di riferimento, al fine di documentare al Consiglio di classe la situazione e poter predisporre il PDP.
- dopo il Consiglio di Classe di novembre, i genitori sono contattati dal docente coordinatore per la sottoscrizione del PDP. Il PDP ha una durata non superiore all'anno e va detto che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.
- Nel mese di febbraio, in coincidenza con gli scrutini di Primo quadrimestre i genitori saranno chiamati a condividere la Scheda di Monitoraggio del PDP al fine di apportare revisioni o risistemazioni al progetto didattico personalizzato
- Nel mese di giugno il Consiglio di classe elabora un documento di verifica e valutazione finale delle azioni didattiche ed educative elencate nel PDP e le condivide con la famiglia

##### Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

La scuola, ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.

In ogni caso i genitori dell'alunno con DSA devono:

- consegnare in segreteria la nuova certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL. Nel caso in cui sia redatta da specialisti privati, occorre richiedere la conformità alle ASL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
- presentare le nuove certificazioni non oltre il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un rinnovato PDP.

##### Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

È cosa utile che le famiglie dei genitori con DSA ricordino che:

- la scuola non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo. Va pur detto che una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
- per l'accesso all'università la diagnosi non deve essere più vecchia di tre anni;
- la diagnosi deve essere aggiornata e il Consiglio di classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento. Resta alla famiglia decidere se effettuare l'aggiornamento o meno;

- il consiglio di classe inserisce nel documento del consiglio di classe il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011;
- l'OM del mese di maggio, relativa agli Esami di Stato, all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES* dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

## **I Docenti**

- entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore raccoglie le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione, anche attraverso un colloquio con la famiglia o, se lo si ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento;
- nel Consiglio di classe di ottobre i docenti dopo un periodo di osservazione, prendono accordi per la predisposizione del PDP e li condividono con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- entro il Consiglio di Classe di novembre o, se necessario, in un consiglio di classe straordinario, i docenti effettuano la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente scolastico;
- entro la fine del primo periodo (I quadrimestre) i PDP vengono depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni;
- durante tutto l'anno scolastico il consiglio di classe lavora con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- durante tutto l'anno scolastico il consiglio di classe monitora il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore ha cura di verificare insieme al C.d.C. l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

## **LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE**

### **Fase preparatoria**

- Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia visita la scuola ed ha un primo contatto conoscitivo. Se vuole, procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135).
- La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) fanno pervenire alla segreteria la certificazione attestante il Disturbo Specifico dell'Apprendimento redatta ai sensi della normativa vigente.

### **Raccolta ed analisi dei dati**

- Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente referente per l'Inclusione e il Referente GLI che predispongono l'inserimento in classe dell'alunno.
- I docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate dall'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni utili (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con DSA (con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche), organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.
- Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori ASL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.
- Il Coordinatore illustra nel primo consiglio le difficoltà di apprendimento legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme a tutti i docenti, un positivo percorso inclusivo.

### **Formazione delle classi**

La Commissione per la formazione dei gruppi classe opera sulla base delle indicazioni fornite dal Referente BES nonché sulla base delle segnalazioni emerse durante i colloqui e gli incontri in fase di **ORIENTAMENTO IN INGRESSO**.

### **Valutazioni periodiche**

Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l'adeguatezza del PDP valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

## **LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO**

### **Individualizzazione e personalizzazione della didattica**

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti compensativi, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle misure

dispensative, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente compromesse.

### **Strumenti compensativi e misure dispensative**

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

#### **Disturbo di lettura (dislessia)**

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi. Si può fare riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Valido è l'impiego di mappe concettuali, di schemi e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

#### **Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)**

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.

Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione possono, inoltre, avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

#### **Area del calcolo (discalculia)**

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite il dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento. L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;

- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza. Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, ecc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

#### **Didattica delle lingue straniere**

L'articolo 5 comma 2 lettera c) della legge n.170/2010 sui DSA, in relazione alle lingue straniere, prevede: *“per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero”*.

È possibile, pertanto, non solo fare ricorso a strumenti compensativi (ad esempio sintesi vocali, uso del PC...) ma anche all'esonero dall'insegnamento.

Quanto previsto dalla legge n. 170/2010 è stato poi declinato dal DM attuativo previsto dall'articolo 7 della medesima legge, ossia il decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.

Il comma 4 predispone il ricorso a qualsiasi strategia didattica utile a consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, adottando strumenti compensativi e prediligendo l'espressione orale; prescrive, inoltre, di proporre e valutare le prove scritte, secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo.

Il comma 5 prevede la possibilità di dispensare gli allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante.

Nel corso degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si legge ancora al comma 5 che le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l'Esame di Stato, conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all'Università.

Il comma 6, infine, in casi particolarmente gravi, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie certificate, prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, che avviene previa richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe. L'alunno esonerato seguirà un piano didattico differenziato e, in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto; in tal caso **NON CONSEGUIRÀ IL DIPLOMA**, ma l'attestazione prevista dall'articolo 13 del DPR n. 323/98.

Sintetizzando, dunque, gli alunni con DSA, riguardo all'insegnamento delle Lingue straniere, sia durante l'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, possono:

- 1) avvalersi di strumenti compensativi;
- 2) essere dispensati dalle prove scritte;
- 3) essere esonerati totalmente dallo studio delle lingue straniere.

#### **Esami di stato ed alunni con DSA**

Secondo quanto stabilito dalla OM che regolamentano la partecipazione degli alunni con DSA agli Esami di Stato: il Consiglio di classe allega, al documento del Consiglio di Classe di maggio, un fascicolo riservato alla commissione d'esame contenente:

- i dati personali dell'alunno;
- la sintesi del profilo funzionale dell'alunno;
- le metodologie e procedure utilizzate;
- i criteri adottati per la valutazione;
- le modalità previste per lo svolgimento delle prove;
- l'elenco dei documenti in allegato (certificazione diagnosi DSA, PDP, simulazione prove d'esame, mappe e formulari utilizzati durante le prove scritte, le simulazioni e le interrogazioni orali);
- l'elenco delle ipotetiche modalità di espletamento delle prove d'esame (ad es. tempi più lunghi, strumenti compensativi ecc.)
- le firme di tutti i docenti del C.d.C.

I candidati con diagnosi di DSA:

- possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel proprio PDP;
- possono accedere alla decodifica delle prove scritte tramite sintesi vocale, registrati in forma MP3 o tramite un componente della commissione che legga i testi;
- hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
- hanno diritto ad una semplificazione (nei termini di complessità) dei quesiti a scelta multipla della terza prova, o ad una riduzione del numero di righe previsti, eventualmente supportati da parole chiave o schemi guida utilizzati durante l'anno ed indicati nel PDP.

La Commissione d'esame deve tenere in debita considerazione le specifiche modalità didattiche e forme di valutazione adottate per tali alunni, favorendo l'espletamento delle prove in un ambiente sereno. In fase di colloquio la commissione adotterà criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che alla forma.

Per quanto attiene la lingua straniera, è previsto che:

- in caso di esonero dallo studio della disciplina, lo studente svolgerà prove differenziate ed avrà un attestato e non un diploma;
- Nel caso in cui i candidati abbiano seguito un percorso didattico ordinario senza esonero né dispensa dalle prove scritte, sarebbe opportuno adottare misure compensative e dispensative come:
  - esemplificazione o esplicitazione della consegna;
  - parole-chiave o scalette fornite come guida alla composizione libera di un testo;
  - utilizzo di schemi, mappe concettuali sui contenuti studiati;
  - non valutare gli errori di spelling, dando maggiore importanza al contenuto piuttosto che alla forma.

### **Verifica e valutazione**

*“L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.”* (Linee guida DSA 12/07/2011).

*“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.”* (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

**Invalsi:** si seguiranno le note sullo svolgimento delle prove del SNV per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

### **FIGURE DI SUPPORTO**

- **Il coordinatore di classe,**
- **il docente Coordinatore Dipartimento Sostegno,**
- **il docente referente BES/DSA**

## INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

### PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

### I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A.

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:

#### **Difficoltà e disturbi di apprendimento**

Occorre distinguere tra:

- 1) **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

#### **Diagnosi e certificazione**

- Per “DIAGNOSI” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per “CERTIFICAZIONE” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

#### **La decisione del Consiglio di Classe**

Se non c'è certificazione H o DSA, decide il C.d.C., indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

*“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”*.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del C.d.C. per adottare il P.D.P.:

*“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”*.

#### **Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento**

*“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”*.

*“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.*

In conclusione

- se c’è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non è possibile violare in alcun modo;

- se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, il C.d.C. decide cosa fare e come farlo.

Il C.d.C. valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e indica quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).

## **RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE**

### **I genitori**

Possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al C.d.C.

### **Il consiglio di Classe**

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo.

La scuola può avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5699/2011).

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno;
- b) predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
  - entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettua un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
  - nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prendono accordi per la predisposizione del PDP e li condividono con l’alunno e la famiglia coinvolti;
  - entro il Consiglio di Classe di novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti effettuano la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
  - entro il 30 Novembre o comunque entro la fine del primo quadrimestre il Coordinatore deposita il PDP in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
  - durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavora con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
  - durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe monitora il PDP mediante verifiche in itinere;
  - durante lo scrutinio del primo quadrimestre il C.d.C ha cura di verificare insieme alla famiglia l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate, mediante la compilazione della scheda di monitoraggio PDP
  - a fine anno il Consiglio di classe elaborerà un documento di verifica e di valutazione degli interventi personalizzati attuati, redigendo un documento finale di Valutazione del PDP

### **Le richieste effettuate ad anno inoltrato**

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l’indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale.

## **LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO**

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si rimanda ai paragrafi relativi ai DSA.

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES l’IISS "Dell’Erba" avrà cura di

- monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicare in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- applicare in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida;

- tener conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

**FIGURE DI SUPPORTO**

- **il docente coordinatore di classe**
- **il docente Coordinatore Dipartimento Sostegno**
- **il docente referente BES/DSA**

## INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

### PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

La normativa di riferimento, per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

### LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale;
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- **linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla sezione **INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA.**

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: “*Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta*” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

“*Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.*

*In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.*

*In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida” (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:*

#### **Difficoltà e disturbi di apprendimento**

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): “*La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato*”.

#### **La decisione del Consiglio di Classe**

Se non c'è certificazione H o DSA, decide il C.d.C., indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“*Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato*”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del C.d.C. per adottare il P.D.P.:

“*In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative*”.

#### **Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.**

“*È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento*”.

*“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.*

## **RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE**

### **I genitori**

La famiglia, così come uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al C.d.C.

### **Il consiglio di Classe**

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.

Il percorso personalizzato ha una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo.

L’Istituto può avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno;
- predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
  - entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettua un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
  - nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prendono accordi per la predisposizione del PDP e li condividono con l’alunno e la famiglia coinvolti;
  - entro il Consiglio di Classe di novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti effettuano la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
  - entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP vengono depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
  - durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe lavora con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
  - durante lo scrutinio del primo quadrimestre il C.d.C. ha cura di verificare insieme alla famiglia l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate, mediante la compilazione della scheda di monitoraggio PDP
  - a fine anno il Consiglio di classe elaborerà un documento di verifica e di valutazione degli interventi personalizzati attuati, redigendo un documento finale di Valutazione del PDP

### **Le richieste effettuate ad anno inoltrato**

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l’indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale.

### **LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO**

Le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico seguiranno le stesse previste e programmate per gli alunni DSA.

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES l’IISS "Dell’Erba":

- avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

### **FIGURE DI SUPPORTO**

- **Il docente coordinatore di classe**
- **il docente coordinatore dipartimento sostegno,**
- **Il docente referente BES/DSA**

## INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ADEGUATA ALFABETTIZZAZIONE ITALIANA

### PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014

### L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI

- **La documentazione anagrafica e scolastica**

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici". Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

- **Irrelevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico**

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

- **La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati**

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia:

- nel caso di minori ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
  - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
  - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
  - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
  - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- nel caso di minori che non siano più sottoposti all'obbligo di istruzione (studenti di almeno 16 anni che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l'art. 192, del D.Lgs. n. 297/94: il Consiglio della Classe cui l'alunno aspira ad iscriversi valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età (che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia). La richiesta può anche essere motivatamente respinta.

- **Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione**

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario".

### RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

#### **Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione**

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, DPR 394/1999:
  - comma 3 (*ripartizione degli alunni stranieri nelle classi*);
  - comma 5 (*criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri*);
  - comma 6 (*intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale e la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine*);
  - comma 7 (*organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale, ecc.*);
- svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

Il GLI si avvale stabilmente della mediazione di territorio messa a disposizione dal competente CTS.

### **Il Consiglio di Classe**

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.

Il Consiglio di Classe deve motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato ha una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

La scuola si avvale per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011).

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
  - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
  - **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prendono accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
  - **entro il Consiglio di Classe di novembre** o in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettuano la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
  - **entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** vengono depositati in segreteria nelle cartelle personali degli alunni;
  - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavora con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
  - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe monitora il PDP mediante verifiche in itinere;
  - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore ha cura di verificare insieme al C.d.C. l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

### **Il Laboratorio di Italiano L2**

Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 dell'1 marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dal competente CTS o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.

**LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO**

### **Iscrizione**

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;

- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe (ed eventualmente la sezione) alla quale iscrivere l'alunno.

La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

### **Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2**

I docenti del Consiglio di Classe effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Il coordinatore del C.d.C. interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

- l'eventuale attivazione per l'alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola, ecc);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi, ecc.);
- l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).

Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

### **Predisposizione del PDP**

Il coordinatore convoca il C.d.C. per elaborare il **piano didattico personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza.

In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato.

Il progetto approvato dal C.d.C. è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

### **Avvio del processo di apprendimento.**

La gestione di questa fase coinvolge il consiglio di classe, il GLI, il laboratorio di italiano L2, se attivato, ed eventualmente il mediatore di territorio e i mediatori di lingua madre.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal C.d.C. per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Esso ha la **durata massima di un anno scolastico** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

### **Accompagnamento allo studio**

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il C.d.C., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio. In essa il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso.

A questo proposito il C.d.C. aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

### **LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

Il necessario adattamento dei programmi di studio rende necessario un parallelo adattamento dei parametri di valutazione.

Nelle linee guida del MIUR si afferma che *“si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, considerando il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, l'impegno e la previsione di sviluppo”*. In questa ottica i docenti terranno conto che è possibile:

- prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;
- valutare il progresso rispetto al livello di partenza;
- valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;
- considerare che l'alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione, vale a dire quella relativa al suo percorso di Italiano seconda lingua e quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curriculum comune;
- tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate. Nel caso di alunni per i quali si sia predisposto un PDP, i parametri di valutazione verranno stabiliti in base al piano personalizzato.

In riferimento agli esami di stato il Collegio dei Docenti propone di:

- indicare criteri di valutazione delle prove coerenti con gli obiettivi minimi (competenze minime essenziali) fissati nelle programmazioni individuali;
- somministrare prove “a contenuto ampio” in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze;
- condurre il colloquio d’esame tenendo conto del percorso svolto dall’alunno e accertando soprattutto “i livelli di apprendimento conseguito tenendo conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta (C.M. 28/2007).

In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, le seguenti diciture:

Primo quadrimestre	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti, anche semplificati:  <i>“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”.</i></li><li>● Altrimenti:  <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana”</i></li></ul>
Secondo quadrimestre	La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.
Esame di Stato	<p>La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue:</p> <p><i>“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.</i></p> <p><i>Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 dell’1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.</i></p> <p><i>Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta”</i></p>

## PORTFOLIO EUROPEO

Livello Base	A1	Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
	A2	Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.
Livello Autonomo	B1	Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
	B2	Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Livello Padronanza	C1	Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
	C2	Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

### FIGURE DI SUPPORTO

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe**
- **docente coordinatore dipartimento di sostegno**
- **il docente referente BES/DSA**

L'IISS "Luigi Dell'Erba" ha predisposto, inoltre, un *Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri* che contempla le procedure atte a favorire la piena integrazione scolastica degli stessi.